Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 23 maggio 1934 - Anno XII** **Numero 121**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2426.

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Toscana (Anghiari ed altri) ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Firenze dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento il comune di Anghiari eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento di quel Regio corso secondario di avviamento professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 50. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di AREZZO.				
1	Anghiari	3.550 —	5.325 —	411 —	4.914 —
2	S. Giovanni Valdarno	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
	TOTALI	4.550 —	6.825 —	411 —	6.414 —
	II. — Provincia di FIRENZE.				
1	Certaldo	3.100 —	4.650 —	—	4.650 —
2	Greve	4.000 —	6.000 —	—	6.000 —
	TOTALI	7.100 —	10.650 —	—	10.650 —
	III. — Provincia di GROSSETO.				
1	Arcidosso	1.500 —	2.250 —	—	2.250 —
2	Follonica	2.400 —	3.600 —	—	3.600 —
3	Gavorrano	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
4	Pitigliano	1.500 —	2.250 —	—	2.250 —
5	Scansano	3.400 —	5.100 —	—	5.100 —
	TOTALI	9.800 —	14.700 —	—	14.700 —

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	IV. — Provincia di LIVORNO.				
1	Castagneto Carducci	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
2	Rosignano Marittimo	4.000 —	6.000 —	—	6.000 —
	TOTALI . . .	5.000 —	7.500 —	—	7.500 —
	V. — Provincia di LUCCA.				
1	Bagni di Lucca. . .	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
2	Borgo a Mozzano. .	3.300 —	4.950 —	—	4.950 —
3	Forte dei Marmi . .	500 —	750 —	—	750 —
4	Seravezza.	13.720 —	20.580 —	—	20.580 —
	TOTALI . . .	20.520 —	30.780 —	—	30.780 —
	VI. — Provincia di PISA.				
1	Buti	767 —	1.150,50	—	1.150,50
2	Calci	2.500 —	3.750 —	—	3.750 —
	TOTALI . . .	3.267 —	4.900,50	—	4.900,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2427.

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Veneto (Auronzo ed altri) in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Venezia dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Belluno, Udine, Verona e Vicenza, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 52. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930–31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	AMMONTARE del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	AMMONTARE delle spese sostenute in conto del contributo stesso	AMMONTARE del contributo ancora dovut
	I. — Provincia di BELLUNO.				
1	Auronzo	25.600 —	38.400 —	12.185,60	26.214,40
	II. — Provincia di UDINE.				
1	San Daniele del Friuli	28.890 —	43.335 —	23.756,58	19.578,42
	III. — Provincia di VERONA.				
1	Caprino Veronese. .	1.000 —	1.500 —	996,65	503,35
2	Soave	7.000 —	10.500 —	4.085,50	6.414,50
3	Valeggio sul Mincio	3.000 —	4.500 —	1.490,85	3.009,15
	TOTALE . . .	11.000 —	16.500 —	6.573 —	9.927 —
	IV. — Provincia di VICENZA.				
1	Arsiero.	2.500 —	3.750 —	485 —	3.265 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 778.

Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, circa la istituzione del servizio tecnico automobilistico, la sua organizzazione e il suo funzionamento;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare varianti alla citata legge sulla istituzione del servizio tecnico automobilistico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 — prima parte e lettera *a*) — della legge 17 aprile 1930, n. 458, è così modificato:

« Sono assegnati al servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti delle varie armi e corpi del Regio esercito:

a) le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:

Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico).	n.	1
Colonnello addetto	»	1
Colonnelli (direttori e capi divisione)	»	2
Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione)	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori o capitani o tenenti (vice direttori, capi sezione e addetti) .	»	33
Totale . . .	n.	38

Art. 2.

All'art. 4 della citata legge 17 aprile 1930, n. 458, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato a domanda in base a concorso tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero superato i corsi di coltura tecnico professionale di cui alle circolari n. 335 del *Giornale militare* del 1923 e numero 156 del *Giornale militare* del 1924; oppure superato i corsi dell'Accademia di artiglieria e genio e della Scuola di applicazione o quelli tecnico-professionali in base agli articoli 2 e 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, o di soli corsi della Scuola di applicazione per quelli ammessivi in base all'art. 10 del predetto testo unico, oppure posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura od industriale, in matematica od in fisica per aver superato tutti gli esami di

profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facoltà universitarie;

b) *per i capitani* abbiano prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

per i tenenti abbiano almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

« I prescelti verranno nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

« Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

« Tale assegnazione è definitiva ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 8 della stessa legge 17 aprile 1930, n. 458, è sostituito il seguente:

« Al numero degli ufficiali previsti dall'art. 2 del testo unico predetto sono portati i seguenti aumenti:

1 maggior generale o tenente generale; 2 colonnelli; 1 colonnello o tenente colonnello; 5 tenenti colonnelli o maggiori (di cui 3 con carica di capo sezione); 5 capitani: totale 14 ufficiali.

« Tali ufficiali sono tratti dalla tabella di assegnazione pel servizio automobilistico militare, quale viene stabilito col successivo art. 9, a modificazione dell'art. 35 della legge di ordinamento del Regio esercito n. 396 dell'11 marzo 1926 ».

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Per ripianare talune vacanze fra quelle attualmente esistenti nel grado di capitano, il Ministro per la guerra è autorizzato, in via eccezionale, a destinare al servizio tecnico automobilistico capitani in possesso di determinati requisiti, anche se non corrispondenti a quelli stabiliti col precedente art. 2.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale, esaminerà, dietro domanda degli aspiranti, i titoli ed i precedenti di servizio dei capitani da ammettersi in deroga e proporrà quelli di essi che riterrà idonei ad ottenere l'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.

I prescelti, su inappellabile giudizio del Ministro per la guerra, saranno definitivamente assegnati al servizio tecnico automobilistico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile **1934**, n. **779**.

Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, relativo all'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, convertito nella legge 13 giugno 1929, n. 1026;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare l'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è elevata ai tre quinti del numero degli appuntati stabilito in organico.

Art. 2.

Possono tuttavia essere ammessi a contrarre matrimonio, anche in misura eccedente l'aliquota di cui all'art. 1, gli appuntati che ne abbiano fatto domanda entro il 15 marzo 1934.

Le eccedenze che verranno a verificarsi dovranno essere eliminate, a partire dal 1° luglio 1934 e fino al loro totale esaurimento, alternando un'autorizzazione a contrarre matrimonio con un riassorbimento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 780.

Modificazioni a disposizioni in vigore relative al Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, riguardante provvedimenti pel personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, riguardante modificazioni dell'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di meglio disciplinare, nei riguardi del Ministero della guerra, le norme che regolano la composizione del Consiglio d'amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è sostituito, per il Ministero della guerra, dal seguente:

« Del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte i direttori generali, nonchè gli ufficiali e i funzionari di grado non inferiore al 5° preposti a direzioni generali o ad altri servizi autonomi dell'Amministrazione centrale, nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

« I componenti del Consiglio in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari od ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

« Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7° ».

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, quale è stato modificato dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1932, n. 1647, è sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra debba decidere su provvedimenti riguardanti il personale tecnico civile per il servizio chimico militare, indicato nel precedente art. 1, interverrà nelle adunanze, con voto deliberativo, limitatamente ai provvedimenti stessi, anche il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 781.

Applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel su menzionato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e nella relativa legge di conversione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, si applicano anche quando l'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali e ai sottufficiali sia disposto d'ufficio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1934, n. 782.
Modifica al regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anzianità minima di servizio per la promozione a caporale è stabilita in tre mesi e l'anzianità minima nel grado di caporale per la promozione a caporale maggiore è stabilita in due mesi.

Art. 2.

Nel paragrafo 30, n. 2, del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) e soppresse le parole: « Per gli allievi caporali dei corsi accelerati il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto a tre mesi » contenute nell'ultimo comma del detto numero 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 783.
Emissione di speciali francobolli in occasione del 2° Campionato mondiale del calcio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli in occasione del 2° Campionato mondiale del calcio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli a ricordo del 2° Campionato mondiale del calcio, nei seguenti valori:
a) Per la francatura delle corrispondenze e per il pagamento delle tasse di raccomandazione e di assicurazione da L. 0,20 - 0,25 - 0,50 - 1,25 e 5 (+2,50 di soprapprezzo);
b) Per la sopratassa speciale di trasporto aereo da lire 0,50 - 0,75 - 5 (+2,50 di soprapprezzo) e 10 (+ 5 di soprapprezzo).

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto potranno vendersi fino a tutto il 30 settembre 1934 e saranno validi fino al 30 novembre 1934.
Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 80. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-79 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Gorian di Giuseppe, nato ad Opacchiasella il 25 dicembre 1894 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Goriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Teresa Gorian nata Cranz di Giacomo, nata l'8 ottobre 1876, moglie;
2. Agostino di Stefano, nato il 18 gennaio 1907, figlio;
3. Marta di Stefano, nata il 10 luglio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1520)

N. 11419-83 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Ielen fu Francesco, nato ad Opacchiasella il 27 settembre 1900 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Gellini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Attilia Ielen nata Laurentic di Antonio, nata il 13 aprile 1906, moglie;
2. Olimpia di Carlo, nata il 22 giugno 1924, figlia;
3. Leonarda di Carlo, nata il 28 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1521)

N. 11419-84 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Ielen fu Bortolo Marusig, nata ad Opacchiasella il 1° settembre 1862 e residente a Vermegliano, sono restituiti nella forma italiana di « Gellini » e « Marussi ».

Il cognome « Gellini » si estende pure per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Francesco, nata il 6 agosto 1886, figlia;
2. Francesco fu Francesco, nato il 28 aprile 1897, figlio;
3. Elena di Francesco, nata il 28 novembre 1892, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1522)

N. 11419-85 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Ielen di Stefano, nato ad Opacchiasella il 23 agosto 1900 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Gellini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ielen nata Kucerova di Pietro, nata l'8 aprile 1898, moglie;
2. Ida di Luigi, nata il 10 ottobre 1924, figlia;
3. Carlo di Luigi, nato il 26 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1523)

N. 11419-87 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Ielen fu Giovanni, nato ad Opacchiasella il 28 febbraio 1875 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Gellini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ielen nata Periz di Francesco, nata il 30 settembre 1880, moglie;
2. Maria di Stefano, nata il 12 gennaio 1904, figlia;
3. Augusto di Stefano, nato il 4 ottobre 1908, figlio;
4. Aurelia di Stefano, nata l'8 agosto 1910, figlia;
5. Marta di Stefano, nata il 30 maggio 1913, figlia;
6. Stefano di Stefano, nato il 19 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1524)

N. 11419-90 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adalberto Kaucic fu Antonio, nato a Volci (Comeno) il 7 giugno 1897 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leopolda Maria Kaucic nata Varisco fu Giuseppe, nata il 10 agosto 1904, moglie;
2. Lucilla Berta di Adalberto, nata il 29 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1525)

N. 11419-91 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kobal fu Giovanni, nato a Erzeli (Vipacco), il 27 maggio 1858 e residente a Trieste, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Kobal nata Kodrè fu Andrea, nata il 2 maggio 1866, moglie;
2. Eberardo di Giovanni, nato il 10 giugno 1903, figlio;
3. Lodovica di Giovanni, nata il 25 agosto 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1526)

N. 11419-92.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kovich fu Andrea, nato a Savogna il 27 gennaio 1899 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Covi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kovich nata Kette di Antonio, nata il 24 febbraio 1899, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nata il 25 marzo 1925, figlio;
3. Angelo di Giovanni, nato il 3 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1527)

N. 11419-93 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kranz fu Antonio, nato a Soskut (Ungheria) il 27 settembre 1895 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Carnielli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kranz nata Schiozzi di Antonio, nata il 7 dicembre 1893, moglie;
2. Novella di Antonio, nata il 2 febbraio 1921, figlia;
3. Cesarina di Antonio, nata il 20 luglio 1922, figlia;
4. Giuseppe fu Antonio, nato il 2 marzo 1901, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1528)

N. 11419-94 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Elisa Kranz fu Antonio, nata a Budapest il 25 gennaio 1904 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Carnielli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valda di Elisa, nata il 5 aprile 1926, figlia;
2. Augusto fu Antonio, nato nel 1908, fratello;
3. Ida fu Antonio, nata il 4 maggio 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1529)

N. 11419-95 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Kranz fu Antonio, nato a Soskut (Ungheria) il 6 giugno 1899 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Carnielli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Erminia Kranz nata Schiozzi di Antonio, nata il 26 gennaio 1899, moglie;
2. Isolina di Rodolfo, nata il 24 ottobre 1920, figlia;
3. Fiore di Rodolfo, nato il 21 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1530)

N. 11419-106 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Laurencic di Giuseppe, nato a Doberdò il 19 dicembre 1879 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Laurencic di Stefano, nata il 27 aprile 1884, moglie;
2. Maria di Antonio, nata l'11 gennaio 1907, figlia;
3. Gisella di Antonio, nata il 16 gennaio 1909, figlia;
4. Slavia di Antonio, nata l'11 gennaio 1911, figlia;
5. Eugenio di Antonio, nato il 26 novembre 1913, figlio;
6. Jolanda di Antonio, nata il 24 aprile 1921, figlia;
7. Francesco fu Stefano, nato il 1° febbraio 1898.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1539)

N. 11419-107 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Laurencic fu Stefano, nato a Doberdò il 13 agosto 1883 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Laurencic nata Visintin di Andrea, nata il 20 ottobre 1882, moglie;
2. Eugenia di Carlo, nata il 26 maggio 1909, figlia;
3. Maria di Carlo, nata il 4 agosto 1911, figlia;
4. Carla di Carlo, nata il 13 aprile 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1540)

N. 11419-386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Klaric Giovanni fu Antonio e fu Legisa Caterina, nato a Ceroglie il 16 maggio 1857 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolich Antonia fu Giuseppe, nata il 27 giugno 1867.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1543)

N. 11419-383.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kozmin Giuseppe fu Antonio e fu Maria Anna Zavadlan, nato a Trieste il 1° aprile 1862 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cosmini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caris Anna fu Giuseppe, nata il 13 febbraio 1864, moglie;
2. Kozmin Antonia di Giuseppe, nata il 13 giugno 1897, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1544)

N. 11419-384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Antonio di Paolo e di Caurecich Marina, nato a Muggia il 14 ottobre 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Dellapietra Antonia di Giuseppe, nata l'8 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 193? - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1545)

N. 11419-2913-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Antonio di Martino, nato a Trieste il 4 giugno 1882 e residente a Trieste, S. Croce, 143, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Sedmak di Giacobbe, nata il 14 maggio 1882, moglie;
2. Vittoria di Antonio, nata il 20 novembre 1907, figlia;
3. Dorina di Antonio, nata il 29 agosto 1909, figlia;
4. Emilia di Antonio, nata il 7 maggio 1911, figlia.
5. Danica di Antonio, nata il 7 maggio 1911, figlia;
6. Carlo di Antonio, nato il 7 gennaio 1915, figlio;
7. Ida di Antonio, nata il 9 novembre 1919, figlia;
8. Boris di Antonio, nato il 16 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1546)

N. 11419-109 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurencic di Giuseppe, nato a Doberdò il 27 novembre 1884 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Laurencic nata Ferfolia di Mattia, nata il 17 agosto 1884, moglie;
2. Rosina di Giuseppe, nata il 26 maggio 1908, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 25 novembre 1909, figlio;
4. Eugenio di Giuseppe, nato il 24 marzo 1913, figlio;
5. Maria di Giuseppe, nata il 18 marzo 1915, figlia;
6. Pierina di Giuseppe, nata il 27 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1542)

N. 11419-2914-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Antonio di Giovanni, nato a Trieste il 22 gennaio 1876 e residente a Trieste, S. Croce, 203, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Svab di Bortolo, nata il 4 ottobre 1879, moglie;
2. Daniele di Antonio, nato il 19 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1547)

N. 11419-2915-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 gennaio 1887 e residente a Trieste, S. Croce, 160, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Bogatec di Michele, nata il 12 ottobre 1889, moglie;
2. Danila di Antonio, nata il 20 luglio 1914, figlia;
3. Alda di Antonio, nata il 2 luglio 1920, figlia;
4. Ladislao di Antonio, nato il 20 aprile 1922, figlio;
5. Antonia di Antonio, nata il 18 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1548)

N. 11419-2916-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Angelo di Giuseppe, nato a Trieste il 13 aprile 1893 e residente a Trieste, Santa Croce n. 316, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Stolfa di Giovanni, nata il 14 novembre 1901, seconda moglie;
2. Emilio di Angelo, nato il 12 dicembre 1917, figlio;
3. Darina di Angelo, nata il 17 settembre 1919, figlia;
4. Angela di Angelo, nata il 24 giugno 1921, figlia;
5. Albina di Angelo, nata l'11 ottobre 1926, figlia;
6. Maria di Angelo, nata il 3 luglio 1928, figlia;
7. Vittorio di Angelo, nato il 27 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1549)

N. 11419-2917-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Andrea di Valentino, nato a Trieste il 30 novembre 1892 e residente a Trieste, Santa Croce n. 1924, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kosuta di Giuseppe, nata il 22 novembre 1898, moglie;
2. Stefania di Andrea, nata il 18 dicembre 1921, figlia;
3. Maria di Andrea, nata l'8 luglio 1925, figlia;
4. Giuseppina di Andrea, nata il 2 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1550)

N. 11419-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Kubik fu Giuseppe, nato a Venezia il 6 dicembre 1866 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Cubi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kubik nata Calligaris di Giuseppe, nata il 18 ottobre 1872, moglie;
2. Amalia di Guglielmo, nata il 9 ottobre 1898, figlia;
3. Alferio di Guglielmo, nato il 1° maggio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1533)

N. 11419-101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lacovig fu Giuseppe, nato a Doberdò il 10 giugno 1899 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Lacovig nata Iuren di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1898, moglie;
2. Braniza Drag. di Carlo, nata il 24 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1534)

N. 11419-2918-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Agostino di Cristiano, nato a Trieste il 21 agosto 1894 e residente a Trieste, S. Croce, 282, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kosuta di Valentino, nata il 6 maggio 1895, moglie;
2. Danica di Agostino, nata il 17 maggio 1921, figlia;
3. Sofia di Agostino, nata il 15 maggio 1926, figlia;
4. Maria di Agostino, nata l'11 agosto 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1551)

N. 11419-2919-V-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kosuta ved. Carolina fu Giuseppe nata Kovacic, nata a Comeno il 28 ottobre 1873 e residente a Trieste, via Calvola, 45, sono restituiti nella forma italiana di « Cossutta » e « Fabretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo fu Martino, nato il 6 ottobre 1903, figlio;
2. Giuseppe fu Martino, nato il 28 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1552)

N. 11419-2923-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Giovanni fu Francesco, nato a Trieste il 12 maggio 1902 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 40, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1556)

N. 11419-2924-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Mario fu Carlo, nato a Trieste il 20 gennaio 1910 e residente a Trieste, via Pietà, 23, è restituito nella forma forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silvana fu Carlo, nata il 27 dicembre 1917, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1557)

N. 11419-2925-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Carlo di Andrea, nato a Trieste il 3 febbraio 1886 e residente a Trieste, Scorcola, 37, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Kosuta nata Kosuta di Francesco, nata il 2 luglio 1900, moglie;
2. Iginio di Carlo, nato il 1° ottobre 1922, figlio;
3. Eufemia di Carlo, nata il 3 giugno 1924, figlia;
4. Ines di Carlo, nata il 16 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1558)

N. 11419-2926-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Andrea di Antonio, nato a Trieste il 9 agosto 1886 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, 5, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Lanzetta di Francesco, nata il 29 giugno 1896, moglie;
2. Nerina di Andrea, nata il 7 marzo 1912, figlia;
3. Bruna di Andrea, nata il 13 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1559)

N. 11419-2921-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Emma fu Giovanni, nata a Trieste il 13 dicembre 1882 e residente a Trieste, via Parini, n. 11, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1554)

N. 11419-2922-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kosuta ved. Nicoletta fu Domenico nata Gherson, nata a Trieste il 12 novembre 1872 e residente a Trieste, via S. Marco, 19, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giordano fu Francesco, nato il 9 ottobre 1909, figlio;
2. Anna fu Francesco, nata il 9 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1355)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 18 maggio 1934-XII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

(6607)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 18 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 753, relativo alla concessione di un sussidio straordinario alla « Società anonima funicolari e funivie meridionali », concessionaria della funivia Cassino-Abbazia di Montecassino.

(6608)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 30 aprile 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 334, che proroga di un anno la convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana « Pirelli » di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

(6609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 114.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.73
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	381.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.792
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.77
Cecoslovacchia (Corona)	49.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.075
Olanda (Fiorino)	8.115
Polonia (Zloty)	223.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.50
Svezia (Corona)	3.147
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.375
Id. 3,50 % (1902)	82.05
Id. 3 % lordo	62.475
Prestito Redimibile 3,50 %	82.675
Buoni novennali Scadenza 1934	100.875
Id. id. id. 1940	106.05
Id. id. id. 1941	106.475
Id. id. id. 1943	100.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.50

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per duecento posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;
Visto il testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, sull'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sugli ex combattenti;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, che apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esame a 200 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. de-

creto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado;

c) avere, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di anni 34.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 39 per chi ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e ad anni 43 per i decorati al valore militare o invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi suddetti, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, i quali alla data del presente bando prestino servizio presso un ufficiale giudiziario da almeno due anni in qualità di commesso autorizzato.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono presentare la domanda su carta da bollo da L. 5 al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La domanda deve contenere anche la esatta indicazione del domicilio e residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare nel termine fissato, la sola domanda di ammissione salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero entro il termine successivo di 30 giorni a pena di inammissibilità.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve attestare che il richiedente possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario.

Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto di ufficiale giudiziario.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia formato visita, vidimato da un Regio notaio;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale secondo grado.

Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro ungarico;

h) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficio giudiziario, nonchè certificato del capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio attestante l'ininterrotto servizio in qualità di commesso autorizzato

(Detti documenti saranno alligati alla domanda nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del beneficio stabilito dall'art. 2, penultimo capoverso, del presente bando o da quello previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698);

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà e legalizzato (nel caso l'aspirante sia coniugato con o senza prole ovvero vedovo con prole);

m) i documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare; sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale giusta tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; sia ferito in combattimento; sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; sia orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale ovvero figlio d'invalido di guerra o per la causa nazionale; abbia prestato servizio militare come combattente; sia stato legionario fiumano; sia regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; se abbia prestato lodevole servizio per non meno di un anno nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario del P. N. F. e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere b), c), d), f) dell'art. 4 devono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art 3 ovvero sfornite di alcuno dei documenti di cui all'art. 4.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Gli esami di concorso si svolgeranno nel luogo e nei giorni che verranno fissati con successivo decreto e verteranno:

1° in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile o di uno su nozioni di procedura penale nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2° in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti nella parte riguardante gli ufficiali giudiziari;

d) Codice di commercio nella parte riguardante gli ufficiali giudiziari.

I candidati dovranno inoltre dare prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo, senza che peraltro tale materia costituisca specifica prova di esame.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente la ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Al presente concorso è applicabile il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6624)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.